

CONVENZIONE OPERATIVA N. 2

P.R.P DI FIUMICINO

MONITORAGGIO AMBIENTE MARINO	
-------------------------------------	--

ESTESO ALL'UNITA' FISIOGRAFICA

TRA

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (di seguito deno-

minata “**AdSP**”), con sede e domicilio fiscale in Civitavecchia (RM), Via Molo Vespucci snc,

codice fiscale n. 01225340585, legalmente rappresentata dal Presidente protempore Avv. Fran-

cesco Maria di Majo,

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (di seguito denominata **Fondazione**), con sede in via Augusto Imperatore n.16, a Lecce (LE), in persona del Presidente dott. Antonio Navarra, domiciliato presso la sede della Fondazione;

PREMESSO CHE

A. la Legge 28.01.1984, n. 84 e smi, recante il riordino della legislazione in materia portuale,
attribuisce alle Autorità Portuali i compiti di indirizzo e programmazione delle attività por-
tuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale, rientrante nell'ambito delle ri-
spettive circoscrizioni;

B. con Decreti del Ministero delle Infrastrutture e trasporti datati 06.04.1994, 15.09.1999, 11.06.2002, 27.03.2003 e 23.12.2005 è stata definita la circoscrizione territoriale dell'Autorità per le aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;

C. con D.lgs n. 169/2016, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge del 28 gennaio 1994, n. 84”, sono state sostituite le “Autorità Portuali” con le “Autorità di Sistema Portuale” ed, in

	particolare, all'Allegato A, è stata individuata l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tir-	
	reno Centro Settentrionale, costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (di se-	
	guito AdSP);	
	D. in data 10.12.2003 l'Autorità Portuale ha sottoscritto con il DECOS (ora DEB) dell'Uni-	
	versità degli "Studi della Tuscia", un Protocollo d'Intesa per lo svolgimento di attività di	
	studio e ricerca inerenti l'ambiente marino costiero;	
	E. dal luglio del 2005, nel rispetto del citato Protocollo di Intesa, è stato reso operativo, presso	
	il Molo Vespucci del porto di Civitavecchia, il "Laboratorio di Oceanologia Sperimentale	
	ed Ecologia Marina (LOSEM)" del DEB;	
	F. per come disciplinato dai successivi Addenda al citato Protocollo di Intesa, sono stati cofi-	
	nanziati dei progetti di ricerca inerenti il monitoraggio dell'ambiente marino costiero rela-	
	tivi ai tre porti del Network laziale, perseguendo finalità istituzionali di pubblico interesse;	
	G. con Decreto Interministeriale MATTM/MIBAC DVA/DEC/2010/7 del 16.02.2010 e con	
	D.G.R del Lazio n.358 del 13.07.2012 è stata deliberata la compatibilità ambientale del	
	vigente PRP di Fiumicino, subordinandone l'attuazione, tra l'altro, al rispetto della prescri-	
	zione 10/h: <i>"in merito agli studi idrodinamici già eseguiti nell'area ...omissis..., si prescrive</i>	
	<i>la predisposizione di un piano di monitoraggio esteso a tutta l'unità fisiografica (da Capo</i>	
	<i>Linaro a Capo d'Anzio) ...omissis";</i>	
	H. la Fondazione è un ente di ricerca no-profit, nata nel 2005 con il supporto finanziario del	
	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), del Ministero dell'Am-	
	biente e della Tutela del Territorio (MATT), del Ministero delle Politiche Agricole e Fore-	
	stali (MIPAF) e del Ministero delle Finanze (MEF), grazie al finanziamento del Fondo In-	
	tegrativo Speciale della Ricerca (FISR), nell'ambito del Programma strategico Nazionale	
	della Ricerca;	
	I. l'articolo 3, paragrafo 3.3 lettera f), dello Statuto, prevede, tra l'altro, che la Fondazione	

	possa stipulare accordi di collaborazione, senza scopo di lucro, con pubbliche amministra-	
	zioni, enti, agenzie territoriali e di sviluppo, in ambito regionale, nazionale e internazionale;	
	J. l'articolo 3, paragrafo 3.1 dello Statuto, prevede che la Fondazione possa favorire, svilup-	
	pare e sostenere gli studi e la ricerca anche applicata, per la produzione di analisi, simula-	
	zioni, proiezioni e previsioni del sistema climatico e delle sue interazioni con l'ambiente,	
	la società e l'economia, dell'ecologia e dell'ambiente, a livello globale e locale;	
	K. per conseguire i propri scopi la Fondazione opera con proprie iniziative dirette e con la	
	partecipazione ad iniziative di Terzi;	
	L. i soci fondatori della Fondazione sono prevalentemente enti pubblici tra cui l'Istituto Na-	
	zionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Università di Bologna, Università del Salento,	
	Università Ca' Foscari Venezia, Università di Sassari, Centro Italiano Ricerche Aerospa-	
	ziali (CIRA), l'Università degli Studi della Tuscia e il Politecnico di Milano;	
	M. alla Fondazione è preclusa la distribuzione di utili ai soci, per espressa previsione statutaria,	
	prevedendo altresì che eventuali utili d'esercizio vengano reinvestiti nelle attività di ricerca;	
	N. la Fondazione è un ente di ricerca con soggettività giuridica privata, ma avente natura pub-	
	blica per le finalità statutarie, la natura delle attività svolte e le modalità di finanziamento;	
	ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e lavori, la Fondazione è da ritenersi un'amministra-	
	zione aggiudicatrice e pertanto è tenuta ad applicare il D.lgs. 50/2016 e smi;	
	O. la Fondazione è "un ente privato in controllo pubblico" ai fini dell'applicazione delle norme	
	su "anticorruzione e trasparenza";	
	P. con Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), è stato autorizzato, a decorrere dal 2016, un	
	contributo annuo di funzionamento di € 5 milioni in favore della Fondazione, "al fine di	
	studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli	
	del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso	
	le attività di ricerca svolte dalla grande infrastruttura di ricerca";	

Q. la Fondazione da anni si occupa, tra i diversi temi di interesse scientifico, dello sviluppo di modelli e metodi interdisciplinari per la ricerca sulle previsioni operative marine, sulle interazioni tra la zona costiera e l'oceano aperto, dello sviluppo di applicazioni per la gestione della zona costiera e delle risorse marine, nell'ambito dei problemi di adattamento ai cambiamenti climatici;

R. a Civitavecchia, presso il LOSEM dell'Università della Tuscia, già operano alcuni ricercatori afferenti alla Fondazione;

S. l'AdSP promuove, nel rispetto della vigente normativa, lo sviluppo sostenibile di Opere di grande infrastrutturazione, monitora le matrici ambientali potenzialmente impattate dalle attività commerciali che si svolgono nei porti del network laziale, implementa azioni di compensazione e mitigazione, avvalendosi del supporto tecnico scientifico di Agenzie Regionali, Istituti, Università, Centri di ricerca e Fondazioni;

T. l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con prot.37109 del 10.03.2017, in riscontro ad un quesito inoltrato dall'Autorità con prot.11974 del 08.08.2016, ha definito il campo di applicazione dell'art.158 del D.lgs. 50/2016;

U. in data 10.11.2017 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra l'AdSP e la Fondazione CMCC, a cui si rimanda integralmente per quanto non espressamente riportato nel presente atto;

V. il sopra citato Accordo Quadro prevede l'identificazione di un Gruppo di Coordinamento all'uopo nominato e la sottoscrizione di apposite Convenzioni Operative atte a disciplinare specifiche attività di ricerca;

W. con Decreto del Presidente dell'ADSP n.42 del 31.01.2020 è stata approvata la Convenzione Operativa n.1 del **31.01.2020** (prot.2225 del 17.02.2020) all'Accordo Quadro del 10.11.2017, nonché i relativi prospetti Tecnico/Economici;

X. con Decreto del Presidente dell'ADSP n.192 del 03.07.2020 è stata avviata la progettazione

	esecutiva del “ <i>I stralcio del I lotto funzionale del Nuovo Porto commerciale di Fiumicino</i> ”,	
	destinando l’importo di €. 248.278,21 per l’esecuzione delle attività relative alla Fase 1	
	(annualità 2020), descritte nel progetto di ricerca di cui all’Allegato Prospetto n. 1;	
	Y. in data 03.08.2020 (prot.9129) le Parti convenivano sull’opportunità di rinnovare la validità	
	dell’Accordo Quadro sino al 10.11.2023;	
	Z. quanto sopra rappresenta l’interesse pubblico comune alle Parti, nella piena osservanza di	
	tutti gli aspetti normativi, scientifici e di salvaguardia dell’ambiente.	
	Tutto ciò premesso, le Parti come citate in epigrafe,	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	ART.1 (Premesse)	
	1.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono (qui, per	
	brevità) integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo.	
	ART.2 (Oggetto)	
	2.1 La presente Convenzione Operativa è atta a disciplinare le attività di ricerca inerenti il mo-	
	nitoraggio ambientale degli ambiti portuali e periportuali di Fiumicino, estese all’Unità fisio-	
	grafica, descritte nel progetto di ricerca di cui all’Allegato Prospetto n. 1, e cadenzate secondo	
	quanto riportato nel cronoprogramma di cui all’Allegato Prospetto n. 4.	
	2.2 Le attività di cui alla presente Convenzione Operativa, vengono puntualmente dettagliate	
	nell’ Allegato Prospetto n.1 Progetto di ricerca , denominato “Caratterizzazione morfodina-	
	mica e di trasporto solido, idrodinamica ed ecologica dell’unità fisiografica Capo Linaro Capo	
	d’Anzio” che è parte integrante e sostanziale del presente Atto; tale progetto prevede una serie	
	di attività di ricerca atte allo sviluppo di un innovativo sistema osservativo integrato costituito	
	da una gerarchia di modelli matematici descrittivi e predittivi e da una rete osservativa modu-	
	lare riconfigurabile comprendente strumentazione automatica innovativa, a supporto delle atti-	
	vità dell’AdSP.	
	5 di12	

L'approccio alla base del progetto di ricerca infatti integra le attività di misura e campionamento in situ, dati telerilevati e un sistema di modelli numerici in grado di operare sia a scala regionale che a scala locale con griglia di calcolo a risoluzione crescente. Le attività messe in campo permetteranno all'AdSP di raccogliere dati utili a rispondere alle prescrizioni di cui al Dec. V.I.A. n. 7 del 16-02.2010 e a integrare le differenti attività legate allo studio dettagliato della geomorfologia costiera e dell'ecosistema marino costiero nell'area oggetto delle prescrizioni.

2.3 Particolare attenzione verrà dedicata al trasferimento di conoscenze tecniche e scientifiche, sostenendo la formazione di giovani ricercatori e il trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche e metodologie innovative al personale dell'AdSP.

2.4. La Fondazione si impegna a sviluppare e promuovere, nell'ambito del network portuale dell'AdSP, iniziative scientifiche e culturali inerenti le attività di cui al presente accordo e all'ambiente marino in genere.

2.5. La Fondazione coinvolgerà diversi Istituti di Ricerca e Università nelle attività di ricerca previste dal presente progetto, in particolare: il LOSEM (DEB) dell'Università degli Studi della Toscana, l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum, l'Università Roma TRE, il CNR IAS di Oristano, lo Scripps Institution of Oceanography UCSD.

2.6. I risultati derivanti dallo svolgimento delle attività di ricerca di cui trattasi saranno oggetto di divulgazione scientifica e pubblicazioni in ambito nazionale e/o internazionale, nei quali, il presente accordo, verrà espressamente citato.

ART.3 – Gruppo di Coordinamento

3.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti convengono nel costituire un apposito "Gruppo di coordinamento", composto da rappresentanti delle Parti, con il compito di pianificare, organizzare e coordinare le attività da intraprendersi nell'ambito della reciproca collaborazione.

Il Gruppo di cui al precedente comma è composto dai seguenti soggetti:

- ÷ per la Fondazione: il dott. Giovanni Coppini che mantiene anche la responsabilità del presente Accordo e dal prof. Marco Marcelli (LOSEM Università degli Studi della Tuscia affiliato CMCC) responsabile scientifico del progetto di cui trattasi;
- ÷ per l'Autorità: l'ing. Maurizio Marini, direttore dell'area Tecnica e Pianificazione delle Opere, coadiuvato dal dott. Giorgio Fersini, in qualità di responsabile dell'Ufficio Procedimenti Ambientali delle Opere.

3.2 Il Gruppo può avvalersi del supporto di dipendenti dell'Autorità, della Fondazione o di altri Istituti di ricerca, per come rappresentato nell'**Allegato Prospetto n.3**, che è altresì parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui viene riportato il profilo professionale delle risorse umane interessate nelle attività di ricerca di cui trattasi.

ART.4 (Obbligo delle Parti)

4.1 Le Parti si impegnano a:

- ÷ sviluppare le attività congiunte previste nel progetto di cui all'**Allegato Prospetto n. 1**, nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- ÷ per le finalità di cui al punto precedente, consentire il reciproco accesso a dati scientifici nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento delle Parti che li hanno prodotti.

ART.5 (Oneri connessi)

5.1 Gli oneri relativi alle attività di cui al precedente art.2.2, definiti anche attraverso i vigenti Tariffari Regionali, sono stati quantificati in complessivi € **1.797.698,48**, per come rappresentato nell'**Allegato Prospetto n. 2** che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

I costi verranno rendicontati rispetto al budget di progetto riportato nell'allegato prospetto n. 5 che è altresì parte integrante del presente atto.

Quota parte delle somme suindicate, nella percentuale del 89.8%, pari a netti € **1.614.398,48**,

	verranno corrisposti alla Fondazione CMCC a titolo di mero ristoro delle spese dalla medesima sostenute. Il pagamento del corrispettivo sopra indicato è condizionato all'approvazione da parte dell'AdSP dei Decreti di impegno di spesa come meglio precisato nel successivo art. 6.	
	5.2 La Fondazione provvederà ad acquisire ogni eventuale autorizzazione/nulla osta; l'ADSP metterà a disposizione idonei spazi per consentire il supporto logistico alle attività sperimentali del progetto e predisporrà le utenze necessarie per l'alimentazione delle attrezzature e della strumentazione fissa funzionale allo svolgimento dei rilevamenti previsti, eventuali lavori di installazione saranno a carico del CMCC.	
	ART.6 (Modalità e termini di rimborso)	
	6.1 Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione operativa, verrà corrisposto alla Fondazione, al fine di poter avviare le attività relative alla Fase I del progetto di ricerca di cui trattasi (annualità 2020), un contributo di €. 140.000,00, previa emissione della relativa nota di debito istituzionale;	
	6.2 A titolo di mero ristoro delle spese sostenute, a seguito della trasmissione di un elaborato tecnico contenente il dettaglio delle attività svolte e la relativa rendicontazione dei costi sostenuti, concernenti all'annualità 2020 della così detta Fase I del progetto di ricerca in argomento, verrà corrisposto alla Fondazione, previa emissione della relativa nota di debito istituzionale, un contributo fino ad €. 101.694,38;	
	6.3 Le attività di cui ai punti precedenti si riferiscono alla Fase ante operam, annualità 2020, del progetto di ricerca in argomento, rispetto alle quali è già stato assunto, con il sopracitato Decreto n.192 del 03.07.2020, un impegno di spesa di €. 248.278,21;	
	6.4 Le successive attività concernenti le diverse Fasi del progetto di ricerca in argomento, relative alle annualità 2021-2025, saranno avviate dall'AdSP di volta in volta con contestuale trasmissione dei relativi Decreti Presidenziali di impegno di spesa;	
	8 di12	

6.5 Fermo restando quanto precede, a titolo di mero ristoro delle spese sostenute, a seguito della

trasmissione di un elaborato tecnico contenente il dettaglio delle attività svolte e la relativa

rendicontazione dei costi sostenuti, verrà corrisposto alla Fondazione, previa emissione della

relativa nota di debito istituzionale, il contributo di seguito indicato per le annualità in divenire:

a) relativamente all'annualità 2021 delle così dette Fase I e Fase II del progetto di ricerca

in argomento, un contributo fino ad €. 434.050,18;

b) relativamente all'annualità 2022 della così detta Fase II del progetto di ricerca in ar-

gomento, un contributo fino ad €. 238.176,21;

c) relativamente all'annualità 2023 delle così dette Fase II e Fase III del progetto di

ricerca in argomento, un contributo fino ad €. 228.688,10;

d) relativamente all'annualità 2024 della così detta Fase III del progetto di ricerca in

argomento, un contributo fino ad €. 222.755,16;

e) relativamente all'annualità 2025 della così detta Fase III del progetto di ricerca in

argomento, un contributo fino ad €. 249.034,45 .

ART.7 (Imposta sul Valore Aggiunto)

Gli importi relativi alle attività di ricerca di cui trattasi sono da intendersi non imponibili I.V.A.,

ai sensi degli art.1 e. 4 del D.P.R. n. 633/72 e smi. in quanto svolte nell'ambito dell'attività

istituzionale della Fondazione CMCC.

ART.8 (Validità e Durata)

La validità della presente Convenzione Operativa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed

è efficace fino alla data del 31/12/2025, fatto salvo la validità dell'Accordo quadro in corso.

Potrà essere rinnovata, previo accordo scritto tra le Parti, fino all'occorrenza dettata dalle veri-

fiche di ottemperanza/attuazione delle prescrizioni dei sopra citati Decreti VIA e dei rispettivi

programmi di ricerca.

ART.9 (Risultati delle attività di ricerca)

9.1 I risultati e la documentazione derivanti dal presente accordo sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore. L'AdSP e la Fondazione potranno pubblicarli nelle specifiche sessioni dei portali istituzionali. È obbligo della Fondazione valorizzare i risultati del progetto di ricerca mediante pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali ed a farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari inerenti le discipline di interesse. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione Operativa.

9.2 Con cadenza annuale, le attività di ricerca saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Gruppo di Coordinamento del presente Accordo.

9.3 A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nel presente accordo.

ART.10 (Diffusione dei risultati e diritti di proprietà individuale)

10.1 La diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

10.2 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte, (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali registrati e non, marchi di servizio, insegne e altri distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.

10.3 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

ART.11 (Privacy)

11.1 Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

11.2 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D. Lgs. n. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. Del D. Lgs, n. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

ART.12 (Personale)

12.1 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle proprie risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione Operativa.

12.2 A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose o persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse al presente Accordo Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone o danni a cose.

ART.13 (Foro competente)

13.1 Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

13.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo – ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Civitavecchia.

13.3 Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di Legge.

ART.14 (Recesso)

14.1 Ciascuna Parte potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di almeno 90 giorni da comunicare all'altra Parte mediante PEC. La risoluzione consensuale dovrà risultare da documento scritto e controfirmato da entrambe le Parti.

14.2 I risultati raggiunti fino al momento della risoluzione saranno considerati di proprietà di entrambe le Parti.

14.3 Inoltre, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, la presente Convenzione potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, qualora non si raggiungano gli obiettivi di ricerca condivisi. In ogni caso l'AdSP rimborserà alla Fondazione le spese maturate e sostenute da quest'ultima.

ART.15 (Registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, – parte seconda del D.P.R. n. 131/1986, a spese della parte che ne faccia richiesta.

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazione e integrazioni. Tale imposta sarà equamente divisa tra le Parti. Per AdSP l'imposta di bollo è assolta con le modalità tradizionali, con l'applicazione di una marca da bollo, nell'importo attuale di 16,00 € (a decorrere dal 26.06.2013), per ogni quattro pagine o cento righe.

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, si compone di 12 pagine dattiloscritte.

Letto, confermato e sottoscritto,

Civitavecchia, lì

Per la Fondazione CMCC, dott. Antonio Navarra

Per l'AdSP, avv. Francesco Maria di Majo